



**Comune di  
Foiano della Chiana**

**AREA AMMINISTRATIVA  
DETERMINAZIONE N. 866 DEL 24/08/2021**

**OGGETTO:AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE PER LA  
REDAZIONE DI UN PARERE SU PROCEDURA CONCORSUALE**

**IL RESPONSABILE D'AREA**

**Premesso:**

che con decreto sindacale n. 6 del 30.06.2021, alla sottoscritta sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, relativamente all'Area di posizione organizzativa denominata "Area Amministrativa" dal 01.07.2021 al 31.12.2021;

- che ai sensi del 2° comma dell'articolo 107 sopra richiamato, tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Ritenuta, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi:

- dell'articolo 107 e 109 del TUEL;

- degli articoli 5 e 8 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Foiano della Chiana",

- degli articoli 35 e 36 dello Statuto del Comune;

**Visto** l'articolo 183 del TUEL ;

**Preso atto che** con deliberazione di C.C. n.13/2021 è stato approvato il Bilancio di previsione 2021/2023 ;

Vista la delibera di G.C. n. 36 del 16/04/2021 di approvazione del Peg, con la quale sono state assegnate le risorse finanziarie ai responsabili e al Segretario Generale;

Preso atto che :

- con determinazione n. 468 in data 18.05.2021 è stato indetto un concorso pubblico e approvato lo schema di bando di concorso per la copertura a tempo indeterminato e tempo pieno di due posti di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, posizione economica D1, di cui 1 (uno) posto riservato prioritariamente ai militari delle Forze Armate di cui all'art. 1014 co. 1 e art. 678 co. 9 del D.Lgs. 66/2010;
- che nella stessa data 18.05.2021 si è provveduto a chiedere la pubblicazione in gazzetta Ufficiale dell'estratto del medesimo bando;
- il bando di concorso è stato pubblicato integralmente all'albo pretorio dell'Ente dalla data del 24.05.2021 e fino al 12.07.2021 e per estratto in Gazzetta Ufficiale IV^ serie speciale concorsi n. 46 in data 11.06.2021

- che il bando di concorso , in relazione alla deliberazione di G.C. n. 48/2021 che ha tracciato la disciplina transitoria in relazione al D.L. 44/2021 ( art.10) recentemente emanato, all'art. 5 dispone che *"l'amministrazione, ai sensi dell'art. 10 D.L. 44/2021 "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID – 19, in materia di vaccinazioni anti SARS – COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici" prevede una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali"* ;
- che in relazione all'articolo suddetto con determinazione n. 704/2021 si è provveduto ad ammettere alla prova scritta del concorso 45 candidati;
- che successivamente, anche in relazione alla mancata conversione in legge nella parte interessata del D.L. in questione e per le motivazioni nel medesimo atto riportate, con determinazione n. 726/2021, a rettifica di quanto disposto con determinazione 704/2021, sono stati ammessi alla prova scritta tutti i candidati ammessi al concorso;
- che in relazione a quanto sopra, con nota prot. n. 12180/2021 un candidato ha formalmente diffidato l'Amministrazione a revocare/annullare in autotutela la determinazione n. 726/2021 pena l'impugnazione degli atti al TAR;
- che inoltre un ulteriore candidato aveva già formulato riserve sulla applicabilità alla procedura concorsuale di cui trattasi della disciplina cui all'articolo richiamato stante la mancata conversione in legge del D.L. in questione nella parte interessata ;

Che pertanto si può fondatamente prevedere un contenzioso in relazione alla fase preselettiva di cui trattasi per cui, stante la necessità di far luogo ad una corretta interpretazione della disciplina applicabile, l'Amministrazione intende acquisire un parere legale come risulta espressamente dalla delibera di G.C. n. 73/2021 qui espressamente richiamata ;

Considerato che tale valutazione richiede una approfondita conoscenza, sia legislativa che giurisprudenziale, in materia di concorsi pubblici e una comprovata esperienza in materia amministrativa e concorsuale;

Evidenziato che l'Ente, vista la limitata dimensione della sua struttura, non dispone di un ufficio legale e che il personale interno, incluso il Segretario Generale, per la specificità e complessità della materia, non dispone delle necessarie conoscenze;

Che pertanto si ritiene opportuno procedere all'affidamento dell'incarico di consulenza pre-contenzioso in oggetto ad un professionista esterno;

Precisato che:

- l'art. 17 del D.Lgs. 50/2016 esclude dall'applicazione delle disposizioni del nuovo codice degli appalti i servizi legali aventi ad oggetto, tra l'altro, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 09.02.1982 n. 31 e ss. mm."* ed inoltre *" la consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimento di cui al punto n.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9/2/1982 n. 31 e ss.mm;*
- che la suddetta norma deve essere coordinata con l'art. 4 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori servizi e forniture , esclusi in tutto o parte dall'applicazione del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità parità di trattamento , proporzionalità pubblicità..."
- in applicazione del principio di proporzionalità si ritiene ammesso l'affidamento diretto degli incarichi di patrocinio legale sotto la soglia dei 40.000,00 euro, purché adeguatamente motivato , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mmii.;

Tenuto presente altresì che l'Ente, di piccole dimensioni e con contenziosi limitati, non dispone di un elenco di legali esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e che la prova scritta del concorso, cui la preselezione è direttamente funzionale, è fissata per il giorno 7 settembre e che, pertanto occorre procedere con notevole sollecitudine al fine di comprendere come meglio procedere in merito;

Che pertanto è stato esaminato il curriculum dell'avvocato Edward William Watson Cheyne dello Studio legale Marcello Cecchetti e associati, specializzato, tra l'altro, in concorsi pubblici e pubblico impiego, il quale ha già prestato la sua opera con soddisfazione per questo Ente che ha rimesso l'allegato preventivo di spesa per la redazione del parere sopraindicato;

Vista la proposta dell'avvocato Cheyne Edward William Watson Cheyne del foro di Firenze, di cui all'offerta acquisita al protocollo n.12836/2021 del ammontante ad € 1.500,00 oltre ad IVA e CPA per la redazione del parere legale in ambito stragiudiziale di cui trattasi:

Valutata positivamente la proposta dell'avvocato Cheyne sulla base non solo dei principi di economicità e proporzionalità, ma anche alla luce del riscontro di elementi oggettivi di natura economica e sostanziali della vertenza (curriculum e comprovate esperienze professionali) ;

Che tale incarico si concretizza quale parere pre-contenzioso non soggiace più ai limiti finanziari in tema di consulenza di cui all'art. 6 D.L. 78/2010 successivamente abrogato ;

Visto l'art. 3 L. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che ai sensi del comma 5 del suddetto articolo il CIG attribuito alla prestazione di cui trattasi risulta essere ZB632D0FBE;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva della associazione professionale avv. Cecchetti prot. INAIL n. 24317525 acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 18.02.2021 ;

Dato atto che trattandosi di consulenza di importo effettivo inferiore ad € 5.000,00 non è necessario trasmettere la presente determinazione alla Corte dei Conti della Toscana , in ossequio a quanto disposto dell'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Per quanto sopra riportato di dover provvedere ;

Visto l'art. 192 del TUEL;

Per tutto quanto sopra,

#### **D E T E R M I N A**

1. di approvare quanto specificato nelle premesse;
2. di conferire all'avv. Edward William Watson Cheyne dello Studio Legale Marcello Cecchetti e Associati P.iva 06693000488, con studio legale in Firenze, , via Santo Spirito n.29, per i motivi sopra esposti che qui si danno per interamente richiamati e trasfusi, l'incarico di consulenza finalizzato alla redazione di un parere legale in ordine alla corretta interpretazione delle norme e della giurisprudenza da applicare alla fase preselettiva del concorso di cui alle premesse con particolare riferimento all'individuazione degli ammessi alla prova scritta del concorso;
3. di dare atto che l'incarico viene conferito all'avv. Cheyne alle condizioni economiche di cui al preventivo di spesa depositato in atti e precisamente di € 1.500,00 quale compenso complessivo al netto di iva e CPA, che si accetta ;
4. di stabilire che alla liquidazione del compenso si procederà con successivo atto a seguito della redazione del parere legale richiesto e dietro presentazione di apposita parcella elettronica ;
5. di impegnare la somma di € 1.903,20, incluso IVA e CPA, sul capitolo 1380 del Bilancio di previsione 2021 cod.V° liv. 1.03.02.11.6;
6. di dare atto che è stato richiesto all'Anac per il seguente affidamento il seguente codice CIG ZB632D0FBE;
7. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.Lgs. 267/2000;
8. di dare atto che si provvederà alla pubblicazione dei dati relativi all'incarico nella sezione "Amministrazione Trasparente, sottosezione "collaboratori e consulenti" del portale comunale ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 .

**IL RESPONSABILE DI AREA  
PACELLI PAOLA**

*Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Foiano della Chiana, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005*